



COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - Anno 2022

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO in attuazione della determinazione n. 599 del 03/10/2022

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019;

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 51 del 06.07.2020 di manutenzione dell'ordinamento regionale 2019, Capo XIII;

VISTE le circolari esplicative inviate dalla Regione Toscana in merito alle precisazioni circa la vigente normativa di riferimento;

VISTA Legge Regionale Toscana n. 35 del 21.09.2021 "Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi ERP. Condizioni per l'attribuzione dei punteggi. Modifiche agli allegati A e B della L.R. 2/2019;

RENDE NOTO

che dal giorno 03/10/2022 e fino al 03/12/2022 è pubblicato il presente bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Serravalle Pistoiese (salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla Legge), indetto ai sensi dell'Art. 7, comma 2, della L.R.T. n. 2 del 02/01/2019 e s.m.i.

ATTENZIONE: Con la pubblicazione della graduatoria definitiva relativa al presente Bando, cesserà l'efficacia del Bando ERP precedente e della relativa graduatoria definitiva, con conseguente archiviazione delle pratiche collegate.

Pertanto anche coloro che sono attualmente inseriti in detta graduatoria, se interessati a concorrere alle assegnazioni future, dovranno obbligatoriamente presentare una nuova domanda di partecipazione al presente Bando.

L'elenco dei soggetti richiedenti, i relativi requisiti per la partecipazione al Bando, i punteggi ed i tempi di formazione della graduatoria sono quelli descritti negli articoli che seguono.

ART. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A) Ai sensi dell'Allegato A della L.R.T. 2/2019 la domanda può essere presentata al Comune di residenza o al Comune dove si svolge l'attività lavorativa alla data di pubblicazione del bando di concorso.

Possono partecipare al presente concorso, i nuclei familiari i cui componenti siano in possesso dei seguenti requisiti, ad eccezione di quanto previsto ai punti a) e b) del presente articolo, che devono essere posseduti solo dal soggetto richiedente:

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;

I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) ed i cittadini stranieri con permesso di soggiorno hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito nell'ambito territoriale del comune; la permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio;

b bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;



c) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, deve risultare non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE.

d1) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal comune in cui è presentata la domanda di assegnazione. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve, applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia).

d2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro.

Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente.

e1) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro.

e2) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;

e3) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

f) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare ad uso abitativo e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1);

g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), c), d) ed e) della L.R.T. 2/2019 e s.m.i. salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

Tali requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

I requisiti di cui alle lettere c), d), e), f) devono permanere per tutta la durata del rapporto locativo.

Ai sensi dell'art. 13 L.R.T. 2/2019 il Comune procede all'accertamento dei requisiti dichiarati, nonché alla modifica dei punteggi attribuiti per le condizioni socio-economiche e familiari dei soggetti o per le condizioni abitative.

Qualora si proceda alla modifica di alcuni punteggi, ovvero venga accertata la mancanza di alcuni requisiti dei richiedenti, il Comune procede alla ricollocazione o all'esclusione dalla graduatoria.

B) Ai fini del presente bando il nucleo familiare si intende composta da:

a) una sola persona;

b) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;

c) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;

d) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76

(Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);

e) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;

f) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

a) le coppie coniugate;

b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016;

c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;

d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

4. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

a) i componenti di coppie di futura formazione;

b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

Art. 2 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando e delle condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 6, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti sulle dichiarazioni rese.

In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i., sarà applicato l'art. 36 della L.R.T. 2/2019 che prevede l'ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA, ovvero la RICOLLOCAZIONE IN GRADUATORIA, ovvero l'ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE.

Art. 3 DOCUMENTAZIONE

I richiedenti dovranno attestare i seguenti elementi tramite dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e mediante idonea documentazione:

1. Cittadinanza:

a) italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;

b) di altro Stato e titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo/carta di soggiorno;

c) di altro Stato, titolarità di permesso di soggiorno almeno biennale e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

2. Residenza anagrafica nell'ambito del territorio comunale.

3.

4. Residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito del territorio comunale

5. Composizione del nucleo familiare, indicando gli estremi dell'eventuale sentenza di separazione/divorzio, con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo e la sussistenza a

favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui all'art. 1 lett. a) del presente bando, con esclusione del requisito di cui alla lettera b).

6. Eventuale presenza nel nucleo familiare di soggetti riconosciuti dalle competenti autorità invalidi o portatori di handicap in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

7. Attestazione ISEE e in corso di validità.

8. Abitazione in alloggio privato con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito è regolarmente corrisposto:

- sia superiore ad un terzo del reddito imponibile
- sia uguale o superiore al 50% del reddito imponibile.

Eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.

9. Nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio unita civilmente da almeno due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, o da coppia di futura costituzione e in coabitazione con altro nucleo familiare (art. 10, lettera a-3).

10. Richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro sito nel Comune di Serravalle Pistoiese e il luogo di residenza superiore a km. 70. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve, applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia).

11. Presenza continuativa del richiedente, o di altri componenti del suo nucleo familiare, nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato.

12. Situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, dovute a:

- permanenza effettiva e continuativa in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione. Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando .
- abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione.
- abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso.
- abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due
- coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile.

Le due condizioni non sono cumulabili.

Non possono essere attribuiti alloggi ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi ERP

Art. 4 DISTRIBUZIONE, TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Serravalle Pistoiese.

I moduli di domanda potranno essere reperiti presso: Ufficio Segreteria Serravalle Capoluogo, Via G. Garibaldi n. 54 – Ufficio URP sede distaccata di Casalguidi, Piazza Gramsci n. 10

Sito istituzionale del Comune (www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it)

I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti in 60 giorni e decorrono dalla data di inizio di pubblicazione del bando.

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e devono indicare l'esatto indirizzo al quale trasmettere eventuali comunicazioni relative al bando, comprensivo di recapito telefonico.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate in bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i.

Le domande dovranno pervenire al Comune di Serravalle Pistoiese compilate con i relativi allegati, esclusivamente nelle forme di seguito indicate e, a PENA DI ESCLUSIONE, entro e non oltre il **03 dicembre 2022**.

Le domande potranno essere:

- consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Serravalle Pistoiese negli orari di apertura al pubblico;
- spedite, a rischio esclusivo del partecipante, con raccomandata postale A.R. indirizzata a:

Comune di Serravalle Pistoiese, Via G. Garibaldi n. 54 – 51034 Serravalle Pistoiese (PT)

- PEC : amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it

Art. 5 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. Ai sensi dell'Allegato B della L.R.T. 2/2019 le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni sociali, economiche e familiari:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: punti 2;

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 1.

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4 bis : punti 1;

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: punti 1;

con uno o più figli minori a carico: punti 2.

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti della coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: punti 1;
- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: punti 2;
- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 2;

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: punti 3;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4;

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: punti 1;

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: punti 2;

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 1;
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: punti 2;
- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: punti 3;
- uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis: punti 4;

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: punti 1;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.;

Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4 bis.

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: punti 3;

Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.

Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al comune e alla prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: punti 2;

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: punti 3;

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto: punti 3; in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: punti 4;

ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: punti 2;

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: punti 2;

Le due condizioni non sono cumulabili.

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: punti 2;

almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando: punti 3;

almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando: punti 4;

c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio;

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti;

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuibili ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

Art. 6 CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Titolo III della L.R.T. 2/2019 e s.m.i.

Art. 7 COMMISSIONE COMUNALE

1. I Comuni, entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, provvedono alla formazione ed alla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo per quindici giorni consecutivi, trasmettendola contestualmente, e tramite posta elettronica certificata, alla segreteria della SPES;
2. I ricorsi avverso l'esclusione o la collocazione in graduatoria sono presentati alla Commissione Comunale Alloggi istituita presso il Comune di Serravalle Pistoiese, entro 15 giorni dall'ultimo di pubblicazione;
3. Il quorum per la validità delle sedute è pari alla metà più uno dei componenti;
4. Le decisioni della Commissione sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza dei voti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente;

5. In caso di assenza del Presidente, dirige i lavori il componente più anziano;
6. Il Presidente convoca e riunisce la Commissione entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi e deve concludere i propri lavori entro 30 giorni dalla prima seduta;
7. La Commissione, dopo l'esame degli eventuali ricorsi, forma le graduatorie definitive;
8. Il Comune provvede alla pubblicazione della graduatoria di riferimento entro 15 giorni dalla deliberazione della commissione;

Art. 8 PERIODICITA'

1. Il Comune di Serravalle Pistoiese procede all'emanazione ed alla pubblicazione presso il proprio Albo Pretorio del presente bando di concorso;
2. La pubblicazione deve avvenire contestualmente, alla data individuata dal Comune di Serravalle Pistoiese nell'arco temporale **03 ottobre – 03 dicembre 2022**;
3. I termini per la presentazione delle domande al Comune di residenza, sono stabiliti in sessanta giorni e decorrono dalla data di pubblicazione del bando;
4. Le domande sono istruite dal Comune di Serravalle Pistoiese che provvede successivamente a formare e pubblicare la graduatoria provvisoria, dandone contestuale comunicazione a SPES e a pubblicare la graduatoria definitiva secondo le modalità sopra richiamate;

Art. 9 MODALITA' E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Gli alloggi saranno assegnati dal Comune di Serravalle Pistoiese, secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria definitiva, che ha validità immediata a decorrere dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio e conserva la sua efficacia fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva del successivo bando per assegnazione alloggi in locazione semplice, costituendo un'unica graduatoria valida per tutti gli alloggi;

Le assegnazioni saranno effettuate considerando la composizione del nucleo familiare in relazione ai vani utili, così come definito dall'art. 12 della L.R.T. n. 2/2019 potendo ciò comportare lo scorrimento della graduatoria fino all'individuazione di un nucleo familiare la cui composizione sia adeguata allo standard abitativo dell'alloggio disponibile;

In caso di una pluralità contestuale di assegnazioni il Comune potrà tenere conto di criteri specifici utili ad evitare una ghettizzazione o un sovraccarico di tensioni sociali in determinati quartieri;

Entro i dieci giorni successivi all'assegnazione il soggetto gestore provvederà a stipulare il contratto ed a consegnare contestualmente le chiavi dell'alloggio;

L'occupazione dell'alloggio assegnato deve avvenire entro i termini di legge, a pena di decadenza;

Art. 10 DECADENZA

- Ferme restando le condizioni di legge che determinano la dichiarazione di decadenza dell'assegnazione di un alloggio, in caso di rinuncia questa deve necessariamente essere accompagnata da documentazione che certifichi, ai sensi di legge, gli stati e le condizioni invocati per motivare la rinuncia medesima;
- La documentazione sarà esaminata in sede di contraddittorio ai fini delle determinazioni conclusive del procedimento di dichiarazione di decadenza;
- La dichiarazione di decadenza a seguito di rinuncia ingiustificata, comporta l'impossibilità di riconoscere al nucleo familiare l'erogazione di contributi comunali ad integrazione dei canoni di locazione;

Art. 11 FORMAZIONE E VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità,

attribuisce i punteggi di cui all'allegato B della L.R.T. 2/2019 e forma la graduatoria provvisoria che viene pubblicata - per 15 giorni - all'Albo Pretorio entro i 90 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande e contestualmente trasmessa alla SPES;

I ricorsi avverso l'esclusione o la collocazione nella graduatoria provvisoria sono presentati alla Commissione istituita presso il Comune di Serravalle Pistoiese, entro 15 giorni dall'ultimo di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo del Comune;

La Commissione comunale si riunisce entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi e deve concludere i propri lavori entro 30 giorni dalla prima seduta;

La Commissione, dopo l'esame degli eventuali ricorsi, forma la graduatoria definitiva, ed entro i successivi 15 giorni provvedono alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio;

Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, l'ordine della graduatoria è stabilito in base alla progressività decrescente della situazione economica rilevata ai sensi dell'Allegato A, paragrafo 2, lettera c); in caso di parità anche delle relative situazioni economiche la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità;

Ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L.R.T. 2/2019 . il Comune può riservare un'aliquota massima del 40% degli alloggi da concedere annualmente in assegnazione ai sensi dell'art 7 comma 7;

La pubblicazione del presente bando, della relativa domanda, della graduatoria provvisoria e definitiva sarà effettuata anche su apposita sezione del sito istituzionale del Comune e del soggetto gestore SPES per assicurare la massima pubblicità e facilità di consultazione;

Art. 12 VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria definitiva formata agli esiti del presente bando ha validità per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi ERP posti nel Comune di Serravalle Pistoiese, salvo eventuali riserve previste per legge;
2. Gli alloggi saranno assegnati secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria definitiva, che ha validità immediata a decorrere dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e conserva la sua efficacia fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva del successivo bando di assegnazione alloggi in locazione semplice, costituendo un'unica graduatoria valida per tutti gli alloggi;

Art. 13 CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e dell'art. 36 L.R.T. 2/2019 e s.m.i. con segnalazione all'Autorità Giudiziaria;

Per la verifica di cui alla lettera D2 relativo all'assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ad uso abitativo ubicati all'estero, il Comune può richiedere idonee verifiche.

Art. 14 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.lgs. 101/2018, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Bando saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa.

Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione

dell'intervento ai sensi del presente Bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è il Comune di Serravalle Pistoiese. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.L.gs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.L.gs. 101/2018.

Art. 15 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regione Toscana L.R.T. 2/2019 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile U.O. Affari Generali Daniele Benedetti.

Serravalle Pistoiese, 03/10/2022

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Arianna CORSINI